



COMUNE DI PERUGIA

**SETTORE GOVERNO E SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'ECONOMIA
U.O. SERVIZI TECNOLOGICI ENERGETICI ED INFORMATICI**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI RETI DI TELERISCALDAMENTO SU SUOLO PUBBLICO

APPROVATO CON DELIBERA DEL C.C. N. 201 DEL 27.10.2008

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE REGOLAMENTO E' CONFORME AL REGOLAMENTO CARTACEO
DEPOSITATO PRESSO LASEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE**

INDICE

Articolo 1: Oggetto e finalità	pag. 3
Articolo 2: Definizioni	pag. 3
Articolo 3: Concessione di suolo pubblico: condizioni e contenuti	pag. 4
Articolo 4: Contributo di ristoro ed altri pagamenti	pag. 5
Articolo 5: Procedimento Amministrativo	pag. 5
Articolo 6: Regolamentazione degli scavi, della viabilità e dei ripristini stradali	pag. 7
Articolo 7: Procedimento per la manutenzione	pag. 8
Articolo 8: Condizioni ed obblighi del Concessionario	pag. 9
Articolo 9: Garanzie	pag. 10
Articolo 10: Revoca della concessione	pag. 11
Articolo 11: Cogenerazione e produzione del calore	pag. 11
Articolo 12: Entrata in vigore	pag. 12

Articolo 1: Oggetto e finalità

1. Ogni forma di produzione e distribuzione di energia che consente il miglioramento dell'efficienza energetica nel rispetto delle normative vigenti è promossa dal Comune di Perugia. In tale ambito il PEAC (Piano Energetico Ambientale Comunale) riconosce gli impianti di cogenerazione e/o di reti di distribuzione di calore da teleriscaldamento con l'impiego di sistemi e tecnologie ad alto rendimento, come attività che contribuiscono alla riduzione di emissioni.

2. Con il presente regolamento il Comune di Perugia stabilisce le condizioni e gli obblighi connessi alla realizzazione di reti di distribuzione di calore (reti di teleriscaldamento) e relativi impianti di cogenerazione, disciplinando il procedimento autorizzativo, al fine di:

- promuovere l'uso dell'energia con sistemi ad alta efficienza;
- garantire la qualità ambientale e territoriale delle aree urbane interessate;
- razionalizzare l'impiego del suolo pubblico salvaguardando la coesistenza dei servizi e garantendo la possibilità di condivisione delle reti di teleriscaldamento;
- garantire l'integrità del suolo pubblico e ridurre i disagi alla mobilità veicolare e pedonale, anche limitando il ricorso a scavi e ripristini per interventi di manutenzione o riparazione di guasti;
- promuovere la connessione al servizio di teleriscaldamento dando informazione alla cittadinanza dei procedimenti in corso per l'occupazione del suolo pubblico finalizzata alla realizzazione delle reti.

3. Il Regolamento si applica nell'intero territorio comunale in relazione agli interventi di cui al precedente comma, realizzati da soggetti pubblici e privati, con l'esclusione delle reti realizzate interamente su suolo diverso da quello pubblico, delle reti realizzate in sede di urbanizzazione di un singolo comparto purché ricadenti all'interno di esso, nonché di quelle finalizzate al collegamento di due o più edifici che comportano l'attraversamento di una singola strada comunale esistente. Resta comunque fermo quanto stabilito dal vigente "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa".

Articolo 2: Definizioni

- Per "*suolo pubblico*" si intende il suolo e relativo sottosuolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune, il suolo privato gravato da servitù pubblica, nonché i tratti di strada non comunali ma ricadenti all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada. Sono ricompresi in questa definizione anche le infrastrutture pubbliche comunali.
- Per "*teleriscaldamento*" si intende un'infrastruttura costituita da una rete di tubazioni per la distribuzione di acqua calda o surriscaldata o vapore (detti fluidi termovettori) da cascami termici derivati da cicli produttivi o generati da centrali termiche dedicate, cogenerative e non, ad utenze individuate.
- Per "*impianto di cogenerazione*" o impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore si intende un sistema integrato che converte l'energia primaria di una qualsivoglia fonte di energia nella produzione congiunta di energia elettrica e di energia termica (calore), entrambe considerate effetti utili, conseguendo in generale, un risparmio di energia primaria ed un beneficio ambientale rispetto alla produzione separata delle stesse quantità di energia elettrica e termica. In luogo della produzione di energia elettrica in forma congiunta alla produzione di energia termica è ammessa anche la produzione di energia meccanica. La produzione di energia meccanica o elettrica o di calore deve avvenire in modo sostanzialmente interconnesso implicando un legame tecnico e di mutua dipendenza tra produzione elettrica e

utilizzo in forma utile del calore, anche attraverso sistemi di accumulo. Il calore generato viene trasferito all'utilizzazione in forme diverse tra cui il vapore, acqua calda, aria calda e può essere destinata ad usi civili di riscaldamento, raffrescamento o raffreddamento o ad usi industriali in diversi processi produttivi. Nel caso di utilizzo di gas di sintesi, il sistema di gassificazione è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Nel caso di impianto a ciclo combinato con post-combustione, il post-combustore è parte integrante dell'impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore. Le eventuali caldaie di integrazione dedicate esclusivamente alla produzione di energia termica non rientrano nella definizione di impianto di produzione combinata di energia elettrica e calore

- Per "area di pertinenza" dell'impianto si intende l'area composta dalle superfici occupate dall'impianto e dalla rete, ampliata da ambo i lati degli stessi, da fasce parallele di larghezza 60 m ciascuna e comprendenti le superfici dei fabbricati adiacenti e/o intersecati facenti parte del tessuto urbano di quartiere.

Articolo 3: Concessione del suolo pubblico: condizioni e contenuti

1. La realizzazione di reti di teleriscaldamento su suolo pubblico è subordinata al rilascio di apposita concessione comunale ed al rispetto delle condizioni e modalità esecutive previste dalla stessa concessione e dal presente Regolamento.
2. Presupposto del rilascio della concessione è la valutazione del progetto e dell'impatto dell'intervento sul territorio in rapporto al pubblico interesse volto alla salvaguardia ed al godimento delle aree e degli spazi pubblici da parte della collettività. La concessione non può comunque essere rilasciata:
 - a) qualora il medesimo servizio può essere assicurato mediante l'utilizzo di analoghe infrastrutture a rete già esistenti. In particolare non è ammessa la presenza di più di una linea di teleriscaldamento per ogni strada. Resta fermo quanto disposto al successivo articolo 8, comma terzo.
 - b) nei casi in cui dalla esecuzione dei lavori di scavo e ripristino possano conseguire gravi pregiudizi alla mobilità veicolare e pedonale, oppure manomissioni di pavimentazioni, arredi o aree verdi di particolare interesse per il Comune.
3. Per le finalità di cui alla precedente lettera a), il Comune redige ed aggiorna una apposita cartografia, accessibile all'utenza, ricognitiva degli impianti e delle reti di teleriscaldamento oggetto di concessione di occupazione di suolo pubblico.
4. La concessione definisce gli obblighi a carico del concessionario e le condizioni di carattere generale per l'occupazione del suolo pubblico ed inoltre:
 - stabilisce eventuali prescrizioni tecniche e modalità esecutive particolari;
 - stabilisce il periodo di validità della occupazione del suolo pubblico, comunque non superiore a ventinove anni, il termine massimo per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino connessi all'installazione delle infrastrutture ed il termine massimo per la rimozione delle opere ed il ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'occupazione;
 - determina gli importi di cui al successivo articolo 4;
 - prende atto della costituzione delle garanzie di cui all'articolo 9.
5. La concessione può essere revocata dal Comune nei casi di cui all'articolo 10. Il trasferimento di essa ad altri soggetti è subordinato ad autorizzazione del Comune.
6. A richiesta del concessionario, da presentare almeno dodici mesi prima della scadenza, il Comune può disporre il rinnovo della concessione ove ne siano sussistenti i presupposti e previa valutazione dell'interesse pubblico alla permanenza ovvero alla cessazione dell'occupazione del suolo pubblico.

7. Il rilascio della concessione non pregiudica i diritti di terzi.
8. In luogo della concessione per l'occupazione di suolo pubblico può procedersi alla sottoscrizione da parte del dirigente comunale competente e dell'interessato di apposita convenzione avente i medesimi contenuti.

Articolo 4: Contributo di ristoro ed altri pagamenti

1. La concessione per la realizzazione di reti di teleriscaldamento su suolo pubblico comporta il pagamento al Comune di un contributo annuale a titolo di ristoro per la collettività per lo svolgimento delle attività di vendita di energia e di servizi, per ogni anno di durata della concessione. Tale contributo è determinato in misura non superiore al 4,5% dei ricavi da vendita di energia termica, contabilizzata con strumenti e modalità previsti dalla normativa di settore. La Giunta comunale approva le modalità di quantificazione del contributo tenendo conto dei seguenti fattori: potenza installata, estensione della rete, numero di utenze servite, potenza sottesa, impatto sul territorio, con particolare riferimento alla entità ed alla tipologia delle aree pubbliche interessate ed eventuali altri fattori che comportano benefici per la collettività e determina, di volta in volta, l'entità del contributo stesso.
2. Il pagamento del contributo di cui al comma precedente dovrà avvenire con le seguenti modalità:
 - entro il 31 gennaio in acconto sul fatturato previsto per l'anno di riferimento;
 - entro il 31 gennaio a saldo sul fatturato dell'anno precedente, desunto a consuntivo.
3. Le somme corrisposte sono destinate ad interventi di riqualificazione ambientale ed infrastrutturale del territorio.
4. Resta fermo il pagamento della tassa di cui al "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche per l'applicazione della relativa tassa".

Articolo 5: Procedimento Amministrativo

1. Chiunque intenda realizzare impianti di cogenerazione e/o occupare suolo pubblico per realizzare reti di teleriscaldamento ricadenti nell'ambito di applicazione del presente regolamento, deve farne apposita domanda al Comune. La domanda, redatta secondo lo schema in distribuzione presso l'U.O. Pianificazione e Regolazione della Mobilità e sottoscritta dal richiedente, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - progetto della rete di teleriscaldamento costituito da:
 - o piano particellare catastale delle proprietà interessate;
 - o rilievo dello stato dei luoghi;
 - o planimetria contenente la rappresentazione della centrale, del percorso della rete e la localizzazione degli immobili individuati per l'utenza;
 - o la delimitazione dell'area di pertinenza come definita al precedente articolo 2 ed il rilievo delle reti di teleriscaldamento eventualmente esistenti all'interno ed in prossimità di essa;
 - relazione redatta e sottoscritta da professionista abilitato contenente una dettagliata descrizione dell'impianto di produzione dell'energia (modalità della produzione del calore,

tipo di combustibile impiegato e potenza dell'impianto, caratteristiche delle centrali e delle eventuali caldaie di supporto) e della rete di distribuzione (percorso, caratteristiche delle condotte) nonché la dimostrazione della congruenza della richiesta di occupazione di suolo pubblico sulla base dell'equilibrio fra energia termica prodotta ed energia termica necessaria all'utenza individuata e servita dalla rete, con le curve dei consumi annuali e le potenzialità delle utenze da servire e di quelle potenziali, anche sulla base della pianificazione urbanistica. La relazione dovrà inoltre indicare la superficie complessiva da occupare, specificando per ciascuna via e/o area interessata, la tipologia di occupazione (suolo e/o sottosuolo) e le relative dimensioni;

- cronoprogramma dei lavori con l'indicazione dei tempi e delle fasi di realizzazione;
 - documentazione comprovante la presenza delle infrastrutture necessarie al funzionamento dell'impianto e/o eventuali permessi (allacciabilità alle reti di distribuzione di energia elettrica e del gas, nulla osta da parte di soggetti terzi, titolari di diritti esclusivi per il passaggio di reti di distribuzione di fluidi energetici nel territorio comunale);
 - altra eventuale documentazione necessaria alla valutazione della domanda da parte del Comune in funzione delle specifiche caratteristiche, della localizzazione dell'intervento, oppure necessaria in base a disposizioni normative di settore, al regolamento edilizio o alle norme d'attuazione del piano regolatore;
 - documentazione relativa alle modalità di fornitura all'utenza e carta dei servizi.
2. In caso di incompletezza o irregolarità della domanda e/o degli allegati, il Responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla presentazione, richiede all'interessato l'integrazione degli elementi e/o degli elaborati necessari.
 3. Entro 30 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda, se completa, ovvero dalla ricezione della documentazione integrativa di cui al comma precedente, il Responsabile del procedimento:
 - a. rende informazione alla cittadinanza, mediante apposito avviso pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio e nel sito web del Comune, in merito alla avvenuta presentazione della domanda ed alla iniziativa che il richiedente intende attuare su suolo pubblico; il richiedente è tenuto a valutare le domande di connessione o di allaccio pervenute nei termini di detta pubblicazione ai sensi dei commi primo, lettera b) e terzo dell'articolo 8 e ad adeguare, in caso di accoglimento delle stesse, il progetto entro i successivi 15 giorni.
 - b. cura l'istruttoria della domanda ed acquisisce, anche mediante convocazione di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento comunale per il procedimento amministrativo, i pareri delle unità operative competenti in materia di Infrastrutture Stradali e di Servizi Tecnologici ed Energetici e di altre eventuali unità operative competenti in base alle caratteristiche dello specifico progetto.
 4. Qualora sulla base delle risultanze dell'istruttoria e/o dei pareri acquisiti, si rendano necessarie modifiche della proposta prodotta, il Responsabile del procedimento richiede all'interessato, entro i successivi 10 giorni ed illustrandone le ragioni, l'adeguamento del progetto. L'adeguamento è effettuato dall'interessato nel termine di 30 giorni dalla richiesta.
 5. Il Responsabile del procedimento formula la proposta di provvedimento entro i successivi 15 giorni previa integrazione, se necessario, dei pareri di cui al precedente comma da acquisire in sede di eventuale conferenza di servizi.
 6. La concessione, ove ne ricorrano le condizioni, è rilasciata dal dirigente competente entro 15 giorni decorrenti dalla scadenza di cui al precedente comma quinto. Il rilascio è comunque subordinato alla presentazione al Comune dei seguenti documenti:
 - a. nel caso in cui, ai fini della continuità della posa della rete sul suolo pubblico comunale, sia necessario occupare aree di proprietà di terzi:
 - concessione o nulla osta rilasciati dall'ente pubblico competente in caso di aree pubbliche;

- oppure, in caso di aree private, atto di costituzione di servitù, di cessione o altro atto abilitante alla occupazione;
 - b. documentazione tecnica su supporti cartaceo ed informatico compatibile con la banca dati del Comune di Perugia, dell'impianto che si intende realizzare ai fini dell'aggiornamento della banca dati dei sottoservizi, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 Marzo 1999;
 - c. documentazione attestante l'avvenuta costituzione delle garanzie e della polizza assicurativa di cui all'articolo 9;
 - d. dichiarazione di accettazione e di assunzione da parte del richiedente di tutti gli obblighi e condizioni conseguenti al rilascio della concessione;
 - e. attestazione dell'avvenuto versamento dei diritti di segreteria.
7. La documentazione di cui sopra è prodotta dall'interessato entro 20 giorni dalla richiesta.
 8. Le richieste di cui ai commi secondo e quarto ed al comma precedente interrompono il decorso dei termini del procedimento. La mancata presentazione della documentazione nei termini si intende comunque quale rinuncia alla domanda da parte dell'interessato e, per l'effetto, la stessa è archiviata.
 9. In caso di rigetto dell'istanza il provvedimento di diniego è adottato con le modalità di cui alla legge 241/1990 e s.m.i.
 10. Nel caso di reti connesse alla realizzazione di impianti di cogenerazione soggetti ad autorizzazione unica o ad impianti soggetti a permesso di costruire, il procedimento per la concessione dell'occupazione di suolo pubblico è svolto contestualmente ai procedimenti relativi a detti atti.
 11. La disposizione di cui al precedente comma terzo, lettera a), non si applica ai procedimenti per la concessione di occupazione di suolo pubblico relativi agli impianti di cogenerazione e reti di teleriscaldamento sottoposti a regime di certificati verdi, già autorizzati dalle autorità competenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e vincolati dalla norma incentivante alla realizzazione dell'impianto entro la data del 31 Dicembre 2008. Resta ferma l'applicazione del presente Regolamento in relazione alle condizioni ed agli obblighi in esso contenuti.

Articolo 6: Regolamentazione degli scavi, della viabilità e dei ripristini stradali

1. Nella esecuzione dei lavori di posa delle reti di teleriscaldamento su suolo pubblico debbono essere rispettate disposizioni di carattere generale di cui al presente articolo e le prescrizioni e le modalità esecutive stabilite nella concessione.
2. I lavori dovranno svolgersi secondo nel rispetto del cronoprogramma di cui all'articolo 5 come definito in sede di concessione. Per la durata dei lavori relativi a ciascuna fase e limitatamente alle superfici interessate dagli scavi e dall'eventuale area di cantiere, dovrà essere richiesta l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico. La domanda, redatta su apposito modello in distribuzione presso l'ufficio competente, dovrà indicare: le aree che si intendono occupare ai fini del cantiere; le dimensioni dell'occupazione e le specifiche modalità (mezzi, attrezzature, ecc.); il periodo di tempo e/o le fasce orarie dell'occupazione.
3. L'esecuzione dei lavori compresa la realizzazione del relativo cantiere, se interessano la viabilità pubblica, sono condizionati all'emissione di apposita ordinanza adottata dal Settore Vigilanza al fine di regolamentare il traffico veicolare e pedonale.

4. Nel caso di chiusura totale delle strade, il tratto chiuso dovrà essere considerato come occupazione temporanea di suolo pubblico e, pertanto, assoggettato al pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico per la durata della chiusura.
5. Il Comune in sede di esecuzione dei lavori può richiedere modifiche al tracciato di cui al progetto autorizzato, per garantire il migliore svolgimento e la migliore esecuzione degli stessi. Il Comune inoltre può richiedere al concessionario la posa in contemporanea di propri condotti, previa valutazione tecnico-economica e senza partecipare agli oneri di scavo e ripristino.
6. Nel caso in cui nella stessa strada o infrastruttura comunale siano previsti interventi di più soggetti indicati nei programmi comunali di scavo, compatibilmente con i tempi di intervento di ciascuno, le operazioni di scavo dovranno essere eseguite in modo coordinato e concentrate nell'arco di tre mesi, salvo deroghe rilasciate dal Comune.
7. In sede di esecuzione dei lavori:
 - a) lo svolgimento dei lavori e la predisposizione ed organizzazione del relativo cantiere dovranno rispettare le vigenti disposizioni normative in materia di custodia, sicurezza, salute prevenzione infortuni sul lavoro e di contenimento e riduzione dell'inquinamento acustico, nonché le disposizioni di cui all'allegato A del Regolamento edilizio, articoli 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52;
 - b) l'accesso alle proprietà ed il traffico locale dovranno comunque essere salvaguardati e le occupazioni dovranno limitarsi al tempo strettamente indispensabile per l'esecuzione dei lavori. Gli abitanti degli edifici con accesso dalle strade interessate dovranno essere informati dall'Operatore con adeguato preavviso dell'inizio lavori;
 - c) le tubature da installare dovranno essere posate, per quanto possibile su terreni privati e arrecare il minimo disturbo al momento della posa, per ciò che attiene le interferenze con infrastrutture esistenti (energia elettrica, gas, pubblica fognatura, acquedotto, ecc.) e le particolari esigenze della viabilità locale.
 - d) il verde urbano non dovrà essere danneggiato in conseguenza delle opere. Dovrà comunque essere garantita la possibilità di future piantumazioni. Ogni lavoro eseguito in aree piantumate dovrà essere eseguito secondo le direttive dell'ufficio comunale competente;
 - e) ove necessario, il drenaggio dei pozzetti deve essere concordato con l'ufficio comunale competente;
 - f) prima dell'inizio dei lavori, l'operatore dovrà apporre tutta la segnaletica stradale relativa al cantiere come da ordinanza del Settore Vigilanza garantendone la visibilità in ogni condizione e senza arrecare disturbo o pregiudizio alla circolazione.
 - g) il riempimento delle trincee di scavo e il ripristino della superficie stradale deve essere eseguito a perfetta regola d'arte e secondo le direttive previste nel "Regolamento Strade".
8. Qualora in sede di esecuzione dei lavori si renda necessario apportare variazioni in corso d'opera che non alterino i contenuti fondamentali del progetto allegato alla concessione, queste potranno essere eseguite previo assenso dell'ufficio comunale competente.
9. Una volta ultimati i lavori dovrà essere prodotto al Comune il certificato di collaudo delle opere di ripristino del suolo pubblico redatto da un professionista abilitato nonché, nei casi di cui al precedente comma, la documentazione tecnica necessaria per l'aggiornamento della banca dati di cui al precedente articolo 5, comma sesto, nonché per l'eventuale aggiornamento degli importi di cui all'articolo 4.

Articolo 7: Procedure per la manutenzione

1. Gli interventi di manutenzione si distinguono in "programmati" e "d'urgenza".

2. Gli interventi "programmati" devono rispettare il Piano di manutenzione di cui all'articolo seguente.
3. Gli interventi "d'urgenza", riguardanti scavi non superiori a 10 mq., possono essere eseguiti direttamente dal concessionario con contestuale comunicazione al Comune ai fini del controllo del traffico; qualora i lavori di manutenzione comportino scavi superiori a 10 mq. l'intervento è soggetto ad autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico di cui al secondo comma dell'articolo 6.
4. Qualora gli interventi determinano manomissioni del suolo e del sottosuolo stradale gli stessi devono essere riconsegnati al Comune nello stato preesistente ai lavori di manomissione.
5. Per eventuali modifiche alla rete che si rendano necessarie ai fini della manutenzione e che non alterino i contenuti sostanziali della concessione in atto, si applicano le disposizioni di cui ai commi nono e decimo dell'articolo precedente.

Articolo 8: Condizioni ed obblighi del Concessionario

1. Il concessionario ha l'obbligo, per tutto il periodo di durata della concessione/convenzione per l'occupazione di suolo pubblico, di rispettare le condizioni di seguito elencate:
 - a. tutelare l'utenza servita, garantendo l'approvvigionamento energetico per l'intera durata della stessa concessione/convenzione;
 - b. valutare tutte le richieste di allaccio al servizio che pervengano da parte dei proprietari di immobili ricadenti nell'area di pertinenza indicata nella planimetria allegata alla concessione di occupazione di suolo pubblico fornendo ad essi una proposta commerciale congrua e proporzionata alle condizioni riservate all'utenza originariamente individuata;
 - c. comunicare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, il Piano di manutenzione della rete programmato per l'anno successivo;
 - d. comunicare al Comune, entro il mese di gennaio di ogni anno, il numero di utenze servite, l'energia termica totale prodotta, l'energia termica prodotta dal sistema dei cogeneratori e quella prodotta dalle caldaie tradizionali, il fatturato di energia termica dell'anno precedente e quello previsto per l'anno corrente.
2. L'impianto dovrà:
 - a. essere dotato di un sistema di telegestione e telecontrollo in remoto per il rilevamento delle perdite lungo il circuito;
 - b. funzionare a "ciclo chiuso" per ridurre al minimo il consumo di acqua e l'impatto sul sistema idrico locale;
 - c. garantire la possibilità di eventuali successivi ampliamenti dell'impianto e della rete nel corso della gestione, concordandoli con il Comune, anche per le finalità di cui alla lettera b) del comma precedente e di cui al comma successivo che tengano conto, oltre che degli edifici esistenti, anche della pianificazione urbanistica.
3. A salvaguardia degli interessi di altri soggetti pubblici o privati interessati a successive realizzazioni di impianti di riscaldamento, è fatto obbligo al concessionario di consentire la condivisione/connessione della rete oggetto di concessione con altre centrali di produzione, a fronte di un compenso proporzionato all'energia vettoriata, a copertura dell'ammortamento degli investimenti e dei costi di manutenzione, per le parti di rete in comune. L'infrastruttura realizzata dovrà pertanto materialmente possedere tutte le caratteristiche tecniche a tal fine necessarie.

4. Nel caso di esecuzione da parte del Comune di interventi di manutenzione del soprassuolo pubblico, di modifiche della sede stradale o di altre opere che comunque interessino l'area oggetto di occupazione, il Concessionario è tenuto, a proprie spese e nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla richiesta del Comune, ad apportare alle proprie opere, garantendone la sicurezza, tutte le modificazioni che si rendano necessarie.
5. Decorso il termine di validità dell'occupazione, il concessionario è tenuto ad effettuare, entro il termine indicato nella concessione, la rimozione delle opere ed il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi antecedente l'occupazione. In caso di inadempimento, parziale o totale, le opere realizzate su suolo pubblico accedono di diritto e gratuitamente al patrimonio comunale. Il Comune esegue d'ufficio i lavori di rimozione e ripristino avvalendosi della garanzia di cui all'articolo 9, primo comma, lettera b), salvo dichiarare l'esistenza di ragioni di pubblico interesse al mantenimento delle opere.
6. Qualora dall'esecuzione di qualsiasi lavoro da parte del concessionario derivino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il concessionario dovrà provvedere al più rapido ripristino del servizio o dei beni danneggiati e/o al risarcimento.
7. Ogni eventuale responsabilità per qualsiasi danno a terzi che si dovesse verificare in dipendenza delle attività del concessionario, sia in occasione della realizzazione di qualunque opera che durante la gestione del servizio di teleriscaldamento, ricade esclusivamente sul concessionario stesso. Il Comune di Perugia resta pertanto totalmente esonerato ed altresì sollevato ed indenne da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata nei suoi confronti dai terzi stessi.

Articolo 9: Garanzie

1. Ai fini del rilascio della concessione il richiedente è tenuto a costituire apposite fidejussioni a garanzia:
 - a. della corretta esecuzione dei lavori di ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi in sede di realizzazione delle opere ed infrastrutture di rete;
 - b. della corretta esecuzione, al termine della concessione o nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 10, dei lavori di rimozione delle stesse infrastrutture e del ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi antecedente l'occupazione.
2. Le somme garantite dovranno essere commisurate all'importo dei lavori di cui sopra, da stimare in base all'elenco regionale dei prezzi per lavori edili vigente al momento del rilascio, eventualmente necessari per l'esecuzione in via sostitutiva da parte del Comune in caso di inadempimento totale o parziale del concessionario.
3. Le fidejussioni, rilasciate da istituto bancario o società di assicurazione abilitati a costituire cauzioni a garanzia di obbligazioni verso gli enti pubblici, devono contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione, la condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l'obbligo a semplice richiesta del Comune, nonché la condizione di operatività della garanzia fino a comunicazione liberatoria del Comune.
4. Il concessionario è tenuto ad integrare, entro 30 giorni dalla richiesta del Comune, l'ammontare delle cauzioni in adeguamento alle variazioni percentuali del costo dei lavori garantiti intervenute dalla data del rilascio della concessione in base agli elenchi regionali dei prezzi per lavori edili.
5. Gli importi garantiti potranno essere ridotti a richiesta del concessionario in proporzione al valore delle opere eseguite e collaudate in corso d'opera.

6. Il concessionario è altresì obbligato a contrarre, prima del rilascio della concessione, una polizza assicurativa indennitaria con durata pari a quella dell'occupazione a copertura di eventuali danni a beni pubblici o di privati conseguenti alla esecuzione dei lavori e/o comunque riconducibili al concessionario e/o al gestore durante tutto il periodo di esercizio. Le condizioni di polizza tuttavia non limitano la responsabilità dell'operatore.

Articolo 10: Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata dal Comune nel caso in cui nuove esigenze pubbliche richiedano la cessazione dell'occupazione con il ritorno del suolo pubblico all'uso pieno della collettività. In tal caso è dovuta al concessionario la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento, senza interessi. Relativamente alle attrezzature non asportabili, compete al concessionario un'indennità ragguagliata alla tassa di occupazione di suolo pubblico delle stesse per il periodo non ancora maturato della concessione revocata.
2. La revoca della concessione può essere altresì disposta dal Comune nei casi di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nell'atto concessorio, mantenute anche dopo il tempo assegnato dall'apposita diffida. Qualora il soggetto non adempia all'ordine di rimozione delle attrezzature e di ripristino dello stato dei luoghi antecedente l'occupazione nei termini stabiliti nell'atto di revoca, il Comune provvede d'ufficio avvalendosi della garanzia di cui a primo comma, lett. b) dell'articolo 9.

Articolo 11: Cogenerazione e produzione del calore

1. Nel caso in cui la rete di teleriscaldamento sia collegata ad una centrale di cogenerazione, a garanzia della tutela dell'utenza servita, alla domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico dovrà essere allegata anche la documentazione necessaria a rappresentare l'intervento complessivo che si intende realizzare, compreso il progetto della centrale di cogenerazione e delle centrali termiche di supporto.
2. In particolare l'occupazione potrà concessa purchè:
 - la sistemazione finale della centrale progettata, dei manufatti e della sistemazione esterna delle aree di pertinenza sia adeguatamente curata, al fine di mitigare l'impatto visivo e ambientale dell'opera nel contesto paesaggistico dei luoghi;
 - l'impianto di cogenerazione sia ad alto rendimento, secondo quanto definito dalla normativa nazionale e locale vigente;
 - gli impianti tecnologici siano progettati in maniera tale da minimizzare la produzione di calore in eccesso;
 - non vi siano emissioni di sostanze odorigene.
3. Il Comune di Perugia privilegia, per le centrali di cogenerazione, l'impiego del metano come combustibile, rispetto ad altre fonti energetiche. Eventuali proposte che prevedano l'impiego di combustibili diversi, ad esempio oli vegetali, verranno valutate separatamente ed in maniera più restrittiva.
4. Le centrali di cogenerazione sono configurabili con cogeneratori e caldaie tradizionali utilizzabili esclusivamente con funzioni di riserva e integrazione. Per le centrali di cogenerazione connesse ad una rete di teleriscaldamento urbano devono essere verificate le seguenti condizioni:

- a) La potenza termica totale della centrale, somma della potenza del sistema dei cogeneratori e delle caldaie di riserva e integrazione, deve essere inferiore alla potenza termica nominale che avrebbero le utenze servite se fossero alimentate da singoli impianti termici di tipo tradizionale.
- b) L'energia termica prodotta annualmente dal sistema dei cogeneratori deve essere superiore all'energia termica prodotta dalle caldaie di riserva e integrazione.

4. Il Comune di Perugia, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere variazioni al progetto fino al diniego del consenso, se quanto sopra enunciato non venga rispettato.

Articolo 12: Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nei termini stabiliti dallo Statuto del Comune di Perugia.